

OFFERTA TECNICA – LOTTO RCT/O
CIG 8554122CC6

Per la pubblica gara con oggetto:

Procedura aperta per le coperture assicurative del Comune di Firenze

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ilresidente per la carica
a.....via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....con sede in c.a.p.
.....via n.telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Società | quota | % | Delegataria |
| 2. Società | quota | % | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | % | |
| 4. Etc.... | | | |

OFFRE

MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE – LOTTO RCT/O
--

(barrare l'opzione interessata)

dichiara di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale,

oppure

propone la/e seguente/i variante/i:

	Varianti migliorative	Punteggi relativi a ciascuna variante	Contrassegnare con la lettera X la variante proposta
	<p>Art. 14 – Gestione sinistri da parte della Compagnia con Lost Adjuster o Ispettorato Sinistri Sinistri sotto franchigia Obbligo di presenziare ai Gruppi Intersettoriali di Lavoro da parte del Loss Adjuster incaricato dalla Compagnia e/o dai legali della stessa o dell’Ispettorato sinistri della Compagnia. Quanto sopra dovrà essere effettuato anche da remoto una volta a settimana.</p>	12	
	<p>Art. 14 – Gestione sinistri da parte della Compagnia con Lost Adjuster o Ispettorato Sinistri</p> <p>Una volta che il sinistro è stato aperto da parte del Comune, la Compagnia si impegna al caricamento dei dati sul data-base condiviso e si interfaccia direttamente con i cittadini richiedendo eventuale documentazione mancante.</p> <p>In caso di accettazione della variante n. 2 barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta: La Compagnia dispone di Contact-center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica almeno :</p> <p><input type="checkbox"/> due giorni alla settimana (orari da stabilire)</p> <p><input type="checkbox"/> tre giorni alla settimana (orari da stabilire)</p>	4	
		9	
	<p>Art. 15 Coassicurazione e Delega</p> <p>Inserimento responsabilità solidale (deroga C.C. Art. 1911)</p>	2	
	<p>Art. 6 – Esclusioni – Sez. 3 La compagnia rinuncia all’esclusione di cui alla lettera k) “campi elettromagnetici</p>	2	
	<p>Art. 3 - MALATTIE PROFESSIONALI Eliminazione dell’esclusione “Art. 6 lettera p” danni derivanti da mobbing, molestie violenze od abusi sessuali e simili”.</p>	5	

<p>Art. 13 Esclusione Totale Coronavirus A deroga di quanto previsto all'art. 13, Sez. 3, in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid 19) l'assicurazione comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa ed opera a condizione che siano stati osservati i protocolli e i programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa garanzia è prestata con il limite massimo, complessivo tra RCT e RCO, pari ad Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza. 	10
<p>Art. .1 – Sez. 4 – MASSIMALI Massimale R.C.T. – R.C.O. Elevazione d el Massimale R.C.T. – R.C.O. rispetto alla base di gara a</p> <p>€ 25.000.000,00</p>	2	
<p>Art. .1 – Sez. 4 – MASSIMALI Massimale R.C.T. – R.C.O. Aumento del massimale combined per la garanzia responsabilità civile verso terzi e per la garanzia responsabilità verso prestatori di lavoro a</p> <p>€ 40.000.000,00</p>	4	
<p>Sez. 4 art. 2 Franchigia Frontale Riduzione della franchigia frontale ad € 20.000,00 con una franchigia aggregata annua di € 1.100.000,00</p>	5	
	<p>Riduzione della franchigia frontale ad € 15.000,00 con una franchigia aggregata annua di € 800.000,00</p>	10

	<p>ART.3 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <p>Danni a Conduitture e Impianti Sotterranei (Sez. 3 art. 7 punto 16) Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base di gara € 500.000,00</p> <p>Danni Da Cedimento E Franamento Del Terreno (Sez. 3 Art. 7 punto 17) Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d'asta € 500.000,00</p> <p>Danni A Cose Da Interruzione E Sospensione Di Attività (Sez. 3 art. 7 punto 26) Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d'asta € 500.000,00</p> <p>Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Sez. 3 art. 7 punto 20) Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d'asta € 500.000,00</p> <p>Danni da incendio (Sez. 3 Art. 7 punto 13) Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d'asta € 2.000.000,00</p> <p>Inquinamento Accidentale (Sez. 3 art. 7 punto 15) Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d'asta € 2.000.000,00 per sinistro con il massimo per anno di € 3.000.000,00</p>	<p>4</p>	
--	---	----------	--

	<p>Inserimento articolo DANNI CAGIONATI DA RIGURGITO FOGNE E ALLAGAMENTI</p> <p>La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazione e condutture.</p> <p>Questa garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale e con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.</p> <p>Questa garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia frontale e con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo</p>	2	
		4	
	<p>FORMAZIONE e CONSULENZA RCTO</p> <p>ARTICOLO FORMAZIONE e CONSULENZA – INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART</p> <p>La Società rimborsa una tantum le spese – pari al 2% del valore dell'appalto per l'intera durata contrattuale – per interventi di formazione e/o consulenza volti all'analisi dei rischi operativi assicurabili in ambito di responsabilità civile verso terzi, e di eventuali contromisure miranti a migliorare il profilo di rischio dell'organizzazione.</p> <p>Il progetto INSURABLE RISK ASSESSMENT SMART si compone di analisi della documentazione dell'Ente, di una compilazione di questionari da parte dei "Risk Owner" dell'organizzazione e/o di eventuali interviste mirate. L'attività, svolta per il tramite di soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dalla Società o dal Contraente deve concludersi entro uno anno dalla data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe). Il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del Soggetto incaricato.</p>	8	
	<p>Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA</p> <p>Come da appendice allegata</p>	5	
	<p>Inserimento articolo RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'art. 6 "Esclusioni" lettera m) la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio.</p>	5	

	<p>A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo; – danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus"; – multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi; – danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali. <p>Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.</p> <p>Limite d'indennizzo € 1.500.000,00 Franchigia € 30.000,00</p>		
--	---	--	--

FIRMATO DIGITALMENTE

Inserimento articolo **DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI lettera c), la Società è tenuta a coprire quanto segue.

1) Responsabilità civile da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 300.000,00 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di una condizione inquinante causata dall'attività assicurata e svolta nelle ubicazioni assicurate. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

2) Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa del verificarsi di una condizione inquinante all'interno o presso o sotto le sedi assicurate, fermo restando che

- a) la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni;
- b) la condizione inquinante deve derivare/essere causata da e direttamente attribuibile a un evento accidentale avente inizio e conclusosi interamente in un periodo di 72 ore ininterrotte posteriori alla data di retroattività (compresa);
- c) la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all'assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l'assicurato ne abbia informato per iscritto l'assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.

3) Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa della migrazione di una condizione inquinante dalle sedi assicurate sempre che:

- a) la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni;
- b) la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all'assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l'assicurato ne abbia informato per iscritto l'assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.

Con riferimento ai precedenti punti 1), 2), 3), limitatamente alle garanzie per le quali sussista una responsabilità dell'assicurato, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente appendice per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Se viene presentata più di una richiesta di risarcimento danni in relazione a una singola condizione inquinante o a più condizioni tra esse collegate verificatesi prima della data di scadenza della presente appendice, tutte le richieste di risarcimento danni saranno

- a) considerate come presentate nel momento in cui è stata presentata per iscritto la prima richiesta di risarcimento danni
- b) indennizzabili solo se originalmente presentate all'assicurato entro 60 mesi dalla prima richiesta di risarcimento danni e se si riferiscono a una condizione inquinante.

Fermo restando che i periodi di assicurazione successivi alla data di presentazione della richiesta di risarcimento escluderanno il risarcimento dei danni emergenti da tale condizione inquinante, l'assicuratore risarcirà il cento per cento (100%) di tutti i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale superiori all'ammontare della franchigia, fermo restando il massimale della presente appendice e le altre condizioni dell'appendice. La franchigia/S.I.R è a carico dell'assicurato, il quale non può coprire assicurativamente i relativi costi senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.

L'importo massimo indennizzabile dall'assicuratore per tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente appendice e della polizza (e successivi rinnovi e integrazioni) in relazione a una singola condizione inquinante non può superare il massimale di risarcimento.

DEFINIZIONI

Per richiesta di risarcimento danni si intende:

- 1) in relazione alla garanzia 1) **RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO**: la richiesta scritta di risarcimento derivante da una condizione inquinante, per la quale viene contestata una responsabilità dell'assicurato, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'assicurato durante il periodo di assicurazione;
- 2) in relazione alle garanzie 2) e 3): qualsiasi ingiunzione di pagamento o esercizio di un diritto giuridico a fronte della presunta o effettiva responsabilità di un assicurato da parte di autorità statali competenti, agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili.

Per costi di bonifica ambientale si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'assicurato in relazione a una richiesta di risarcimento danni per accertamenti, valutazioni, rimozione, smaltimento, trattamento, abbattimento, contenimento o neutralizzazione di qualsiasi condizione inquinante, compreso il costo dei monitoraggi e/o test associati, a condizione che il pagamento di tali costi sia previsto da leggi promulgate per imporre responsabilità per tale condizione inquinante.

Per costi di emergenza si intendono i costi di bonifica ambientale ragionevolmente e necessariamente sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'assicurato per azioni di emergenza necessarie a fare fronte a condizioni inquinanti verificatesi entro o nei pressi o sotto o migrate da qualsiasi ubicazione assicurata, nel caso in cui un ritardo dell'assicurato potrebbe determinare un sostanziale aumento dei costi di risposta a una richiesta di risarcimento danni o possa esporre l'assicurato alle sanzioni previste dalla direttiva sulla responsabilità ambientale.

Per danno o danni si intendono gli importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza di un evento garantito in polizza e consistente in danni corporali (intendendosi per tali morte o lesioni personali) e/o danni materiali (ovvero la distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati nonché le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno delle ubicazioni assicurate nell'area interessata dall'inquinamento). La definizione di danno non comprende costi di bonifica o danno ambientale.

Per Direttiva sulla Responsabilità Ambientale si intende la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e le misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva CE/2004/35 nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successivi emendamenti, sempre che dette misure abbiano forza di legge.

Per ubicazione o ubicazioni assicurate si intende l'area, situata nell'ambito dell'Unione Europea, sottoposta al controllo dell'assicurato all'interno della quale si svolge l'attività assicurata.

Per danno ambientale si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'assicurato a causa di danni fisici, compresa la distruzione, di specie protette e habitat naturali acquatici o terrestri di cui l'assicurato sia legalmente responsabile ai sensi della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale o di una

richiesta di risarcimento danni presentata da un'autorità governativa per il rimborso dei costi ivi comprese le misure di prevenzione, le azioni di riparazione primarie, complementari e risarcitorie e qualsiasi altra misura finalizzata alla riparazione del danno ambientale descritto all'Allegato II della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale.

Per condizione inquinante si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, l'infiltrazione, la migrazione o la fuoriuscita di agenti Inquinanti dentro o sopra terreni o strutture sovra giacenti, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o bacino idrico, ivi comprese le falde freatiche.

Per misure di prevenzione si intendono le misure di prevenzione individuate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e il termine usato come equivalente del termine "misure di prevenzione" della Direttiva CE/2004/35/ nelle misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successive modifiche, sempre che dette misure abbiano forza di legge.

Per S.I.R. (Self Insured Retention) si intende l'importo indicato per questa sezione, che l'assicurato si impegna a coprire direttamente senza risarcimento dell'assicuratore in relazione a costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale, nonché alle spese di difesa associate.

VALIDITÀ TEMPORALE

La presente estensione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato – e da quest'ultimo comunicate alla Società – durante il periodo di assicurazione, a condizione che la condizione inquinante abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nell'articolo MASSIMALE, FRANCHIGIA E RETROATTIVITÀ della presente appendice.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente appendice opera per le richieste di risarcimento derivanti da eventi di inquinamento o danno ambientale presentate all'interno dell'Area Economica Europea e relative a un evento di inquinamento o ad un danno ambientale verificatosi nell'Area Economica Europea.

ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora la polizza presti copertura per danni da inquinamento, se una richiesta di risarcimento dovesse risultare assicurata dalla polizza, le garanzie di cui alla presente appendice, fermi i limiti di risarcimento sopra indicati, avranno effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalla polizza.

ESCLUSIONI

La copertura assicurativa della presente appendice non si applica ai costi di bonifica ambientale, danno ambientale, costi di emergenza o spese di difesa associate che derivano o si basano su:

- 1) condizioni inquinanti verificatesi prima della data di decorrenza della presente appendice o delle richieste di risarcimento se dovute a circostanze notificate a precedenti assicuratori o note all'assicurato alla data di decorrenza della appendice;
- 2) i danni a qualsiasi immobile occupato dall'assicurato in veste di proprietario, locatario o da esso permanentemente gestito o affidato alla cura, custodia o controllo dell'assicurato o dipendente anche se il danno all'immobile viene sostenuto per evitare o mitigare i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza o danno ambientale o qualsiasi altro danno o spesa eventualmente coperti dalla presente polizza o per reagire in qualsiasi modo ad agenti inquinanti, condizioni inquinanti o danno ambientale;
- 3) qualsiasi condizione inquinante derivante da disprezzo intenzionale o violazione deliberata, colposa o fraudolenta dell'assicurato di qualsiasi legge, direttiva, permesso, avviso, provvedimento o altra concessione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa;
- 4) la presenza, rimozione, o abbattimento di vernici a base di piombo in o su o applicate a qualsiasi infisso, edificio o altra struttura o tubi contenti piombo o rivestiti con vernici a base di piombo;
- 5) la presenza di qualsiasi serbatoio interrato, ivi comprese le tubazioni a essi associate, almeno per il 10% od oltre sotto la superficie del suolo;
- 6) qualsiasi condizione inquinante scoperta nel corso di indagini, campionature, test, valutazioni o altre analisi condotte direttamente o indirettamente dall'assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente appendice in qualsiasi ubicazione assicurata. L'esclusione non si applica alle condizioni inquinanti che vengono scoperte esclusivamente in conseguenza a:

- richieste di risarcimento relative a condizioni inquinanti sia tramite azioni di responsabilità instaurate o richieste da avvisi, provvedimenti o altre istruzioni scritte di autorità governative agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili
 - e
 - attività coerenti con la gestione, manutenzione, l'uso o il regolare monitoraggio delle ubicazioni assicurate effettuate direttamente o indirettamente dall'assicurato *in osservanza delle condizioni di un permesso o di una licenza o *nel contesto delle migliori prassi per assicurare la continuità delle attività operative delle ubicazioni assicurate;
- 7) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'assicurato da qualsiasi consociata o capogruppo;
 - 8) qualsiasi prodotto ma solo se la condizione inquinante che determina l'insorgenza dei costi di bonifica ambientale o danno alle risorse naturali si verifica fuori da un'ubicazione assicurata;
 - 9) la manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento aggiornamento o integrazione di qualsiasi impianto o struttura le cui condizioni di difetto o inefficienza diano origine a una condizione inquinante o alla violazione di qualsiasi legge direttiva permesso avviso lettera provvedimento o altra approvazione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa o qualsiasi condizione inquinante basata su o derivante da atti od omissioni deliberate, dolo o colpa grave dell'assicurato in relazione alla manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento o aggiornamento di qualsiasi impianto o struttura;
 - 10) qualsiasi uso, sviluppo, decommissionamento o cessazione di attività o qualsiasi altra sostanziale variazione delle attività operative condotte in qualsiasi ubicazione assicurata rispetto a quelle indicate all'assicuratore prima della data di decorrenza della presente appendice;
 - 11) qualsiasi scarica utilizzata direttamente o indirettamente dall'assicurato, sia in veste di proprietario che locatario.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E RETROATTIVITÀ

La Società, alle condizioni tutte della presente appendice, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del massimale e con l'applicazione della franchigia riportati in tabella.

Massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo € 300.000,00	Franchigia / S.I.R per ogni sinistro € 25.000,00	Data di retroattività 31.12.2020
--	---	-------------------------------------

La presente appendice è operante, limitatamente a circostanze non note, per gli eventi di inquinamento verificatisi successivamente al 31.12.2020